

DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2020 286/2020/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA STA ENGINEERING S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 219227795

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1121^a riunione del 28 luglio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009:
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.



FATTO:

- 1. STA Engineering S.r.l. (di seguito: reclamante), in nome e per conto della Impresa individuale Barra Silvano, come da delega in atti (prot. Autorità 33629 dell'11 dicembre 2019), ha presentato all'Autorità un reclamo, in data 4 dicembre 2019 (prot. Autorità 32552 del 4 dicembre 2019), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore) la mancata emissione di un nuovo preventivo per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, a seguito della richiesta di modifica dell'originario preventivo e, contestualmente, la decadenza della relativa pratica di connessione, avente codice di rintracciabilità 219227795, per la mancata accettazione del primo preventivo;
- 2. in data 12 dicembre 2019 (prot. 33815), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
- 3. in data 31 dicembre 2019 (prot. Autorità 65 del 2 gennaio 2020), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
- 4. in data 6 luglio 2020, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

- 5. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 7, comma 1, lettera b) che prevede che il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte del gestore di rete è pari, in particolare, al massimo a 45 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
 - b) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
 - c) l'articolo 7, comma 5, che prevede che il richiedente possa richiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del TICA. In questi casi, il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui all'articolo 7, comma 1, del TICA a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto a evidenziare le motivazioni;
 - d) l'articolo 40, comma 7, che prevede che nei casi in cui il richiedente intenda ridurre la potenza in immissione richiesta:
 - qualora la riduzione della potenza in immissione richiesta sia al più pari al minimo tra il 10% della potenza precedentemente richiesta in immissione e 100 kW, tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo. Il richiedente ne dà evidenza al gestore di rete entro la data di completamento dell'impianto di produzione. Nei casi in cui l'impianto di



rete per la connessione non sia realizzato in proprio, entro 2 mesi dalla data di attivazione della connessione, il gestore di rete restituisce al richiedente la differenza tra il corrispettivo per la connessione versato e il corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta. Nei casi di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete tiene conto del corrispettivo per la connessione ricalcolato a seguito della riduzione della potenza in immissione richiesta;

• in tutti gli altri casi, il richiedente è tenuto a richiedere una modifica del preventivo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 5 e 8 del TICA, nel caso di connessioni in bassa e media tensione e dall'articolo 19, commi 5 e 8 del TICA, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione.

QUADRO FATTUALE:

- 6. In data 24 settembre 2019, il reclamante, entro la tempistica prevista per l'accettazione del preventivo, ha trasmesso al gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, una richiesta di modifica del preventivo di connessione alla rete di un impianto di produzione da fonte biogas, sito in cascina/cascinale Vallombrosina 35, nel comune di Racconigi (CN), finalizzata alla riduzione del valore della potenza in immissione richiesta, da 249 kW a 245 kW, per rettificare un errore di compilazione di tale valore effettuato nella prima richiesta di connessione
- 7. in data 21 ottobre 2019, il gestore ha comunicato al reclamante di non avere "ricevuto, nel termine previsto dall'art. 7.2 dell'Allegato A della delibera ARG/elt 99/08 e successive modifiche ed integrazioni, l'accettazione del preventivo inviatoLe in relazione alla istanza di connessione da Lei presentata ed identificata con il codice di rintracciabilità in oggetto indicato. Conseguentemente tale preventivo, come previsto nell'art. 7.2 sopracitato, non è più valido e procediamo pertanto all'annullamento della pratica. Qualora dovesse a Lei risultare una diversa situazione, La invitiamo a farci pervenire, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, la documentazione comprovante la comunicazione di accettazione del preventivo secondo quanto stabilito dall'art. 1.1 lett.e della delibera sopracitata";
- 8. in data 23 ottobre 2019, il reclamante ha risposto alla suddetta comunicazione del gestore, evidenziando che "per il medesimo preventivo è stata inoltrata in data 24/9/2019 una richiesta di modifica e che il preventivo aggiornato dovrebbe essere trasmesso da e-distribuzione entro il 27/11/2019";
- 9. in data 23 dicembre 2019, il gestore, con propria comunicazione (prot. ED-23-12-2019-P0529493), ha ribadito che "non verrà prodotto un nuovo preventivo", in quanto "La variazione di potenza rientra infatti nei valori previsti dal TICA art. 40.7 lett a)". Contestualmente, il gestore ha informato il reclamante che "Considerato che, alla data della Vostra comunicazione di variazione mancavano ancora 13 giorni lavorativi alla scadenza del preventivo, Vi confermiamo che



potrete comunicarci l'accettazione del medesimo entro 13 giorni dalla presente comunicazione, vale a dire entro il prossimo 15 gennaio 2020. Superata tale data dovremo considerare il preventivo scaduto".

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

10. Il reclamante afferma che il gestore aveva l'obbligo di mettere a disposizione il nuovo preventivo di connessione entro il 27 novembre 2019, a seguito della citata richiesta di modifica del preventivo del 24 settembre 2019. Pertanto, a suo dire, la pratica con codice di rintracciabilità 219227795 non doveva essere annullata.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

- 11. Il gestore afferma la correttezza del proprio operato in quanto "la richiesta di riduzione della potenza in immissione di soli 4 kW, essendo inferiore al 10% della potenza in immissione inizialmente richiesta e pari a complessivi 249 kW, non si configura come una modifica del preventivo di connessione ai sensi dell'art. 40.7 lettera a) del TICA e, conseguentemente, non sussiste la prescrizione di emissione di un nuovo preventivo, restando valido quello precedente già in possesso della reclamante; per l'effetto il corrispettivo per la connessione viene aggiornato alla nuova potenza richiesta e le somme eccedenti che saranno corrisposte a tale titolo contestualmente all'accettazione del preventivo verranno restituite alla reclamante nei termini previsti dal suddetto articolo del TICA";
- 12. il gestore afferma, inoltre, che "atteso che la comunicazione di modifica del preventivo potrebbe aver ingenerato nella reclamante la convinzione di ottenere un nuovo preventivo, e considerando che e-distribuzione era in attesa di ricevere l'accettazione del preventivo già a suo tempo elaborato, la scrivente società, in data 23 dicembre 2019 ha inviato tramite portale produttori la comunicazione prot. ED-23-12-2019-P0529493 [...] con la quale si specificava che occorreva accettare il preventivo già emesso entro 13 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui innanzi, corrispondente al termine per l'accettazione del preventivo al netto della sospensione dei termini riconducibile alla richiesta di modifica del 24/09/2019";
- 13. infine, il gestore sottolinea che "al fine di assicurarci che la reclamante avesse preso visione di tale comunicazione e anche per chiarire eventuali dubbi, i nostri uffici territoriali hanno provveduto a contattare la STA Engineering inviando anche copia della suddetta comunicazione, chiarendo che non sarebbe stato emesso un nuovo preventivo per la connessione ed invitandola a provvedere all'accettazione di quello già in loro possesso".

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

14. In via preliminare, si evidenzia che per il reclamante, fermo restando quanto previsto in generale dall'articolo 40, comma 7, del TICA, non vi è un divieto



assoluto di presentare una richiesta di modifica del preventivo per apportare correzioni al valore della potenza in immissione richiesta, anche qualora rientranti nei limiti di variazione del valore della potenza in immissione richiesta indicati dall'articolo 40, comma 7, lett. a), del TICA. Infatti, come previsto dall'articolo 7, comma 5, del TICA, il gestore ha, comunque, la facoltà di rifiutare la richiesta di modifica del preventivo evidenziandone le motivazioni, come avvenuto nel reclamo oggetto della presente decisione;

- 15. infatti, in data 23 dicembre 2019, con la predetta comunicazione ED-23-12-2019-P0529493, il gestore ha rifiutato la richiesta di modifica del preventivo in questione, affermando che "non verrà prodotto un nuovo preventivo", in quanto "La variazione di potenza rientra infatti nei valori previsti dal TICA art. 40.7 lett a)", comunicando infine al reclamante che aveva tempo fino al 15 gennaio 2020, per accettare l'originario preventivo;
- 16. pertanto, poiché nella fattispecie in esame la riduzione di potenza in immissione richiesta (da 249 kW a 245 kW), rientra effettivamente nei parametri per i quali, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, lett. a), del TICA, "tale riduzione non si configura come una modifica del preventivo", la motivazione addotta dal gestore, in ordine al rifiuto della richiesta di modifica, appare coerente con la citata previsione regolatoria del TICA;
- 17. infine, si ritiene conforme al canone della diligenza c.d. specifica, di cui all'articolo 1176, comma 2, del codice civile, richiesta ad un operatore professionale esercente un servizio pubblico essenziale (quale è il gestore di una infrastruttura energetica), la citata comunicazione del gestore al reclamante del 23 dicembre 2019 effettuata tramite il portale operatori e successiva trasmissione cartacea della stessa della sospensione della tempistica per l'accettazione del primo preventivo, con l'indicazione della nuova scadenza entro la quale accettarlo, nel dubbio che "la comunicazione di modifica del preventivo potrebbe aver ingenerato nella reclamante la convinzione di ottenere un nuovo preventivo";
- 18. pertanto, si rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non merita accoglimento

DELIBERA

- 1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da STA Engineering S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 219227795;
- 2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla



notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di $120~{\rm giorni.}$

28 luglio 2020

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini